Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Giovedì 24 agosto — Numero 199

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 35; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1147 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, sono apportate le seguenti variazioni:

Art. 15. — E' sostituito il seguente:

Le materie d'insegnamento nelle Facoltà, scuole ed Istituti sono obbligatorie e facoltative. Sono obbligatorie quelle i cui insegnamenti devono essere dati in un determinato periodo di tempo e per le quali la frequenza e l'esame sono obbligatori per il conseguimento di lauree e diplomi secondo che verrà disposto dai regolamenti speciali delle Facoltà o scuole e degli Istituti, su conforme parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Sono facoltative quelle delle quali si reputerà opportuno di istituire gli insegnamenti a sussidio o integrazione degli insegnamenti obbligatori.

Qualora per tali materie facoltative si tratti di occupare un posto di ruolo, occorrerà il parere conforme del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Su conforme parere del Consiglio superiore potranno anche essere dichiarate obbligatorie, limitatamente a talune sedi, singole materie, che abbiano particolare importanza in relazione alla sede ed al carattere dell'Istituto. I posti di ruolo da occuparsi per tali materie saranno però compresi fra quelli assegnati alle materie facoltative.

Art. 19. — È sostituito il seguente:

La nomina dei professori ordinari e straordinari nelle Regie Università e nei Regi Istituti d'istruzione superiore avviene in seguito a concorso.

Si fa eccezione a questa regola solo nel caso in cui si voglia provvedere a un posto di ordinario e si tratti di persona alla quale possa essere applicato l'art. 24 del presente testo unico.

Art. 19-*bis*.

I concorsi sono banditi su proposta delle singole Facoltà o Scuole o per iniziativa del ministro e previo parere del Consiglio superiore di istruzione pubblica.

Art. 20. — L'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

Non fa dichiarazione di eleggibilità: con relazione motivata, su tutti i concorrenti, propone, in ordine di merito, e non mai alla pari, al più tre candidati, oltre i professori ordinari e straordinari della stessa materia presso Regie Università o Regi Istituti universitari, che eventualmente prendano parte al concorso medesimo o siano giudicati graduabili.

Art. 21. — All'articolo 21 è sostituito il seguente:

Il risultato del concorso è valido per la Università o la cattedra per cui fu bandito. Tuttavia anche altri posti potranno essere conferiti, su proposta della Facoltà o Scuola alla quale occorre provvedere, ai graduati nel concorso stesso, in ordine di merito a cominciare dal primo. Occorre in tal caso che la proposta relativa della Facoltà o Scuola sia fatta entro un anno dalla deliberazione del Consiglio superiore di pubblica istruzione, di cui all'articolo precedente.

Anche trattandosi di un concorso per ordinario, gli altri designati dopo il primo potranno essere nominati soltanto straordinari. La stessa disposizione è applicabile per la cattedra per cui fu bandito il concorso, quando il primo sia stato nominato in altro posto.

Art. 24. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Per tali nomine dovrà udirsi il parere del Consiglio superiore.

Art. 25. — Ai primi due comma sono sostituiti i seguenti:

Il numero dei professori ordinari e straordinari è fissato dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge.

La tabella *A* comprende i posti assegnati alle RR. Università per le materie obbligatorie e per le materie facoltative delle varie Facoltà o scuole ed i posti assegnati alle RR. scuole di applicazione per gli ingegneri di Bologna, Pisa e Roma, al R. Istituto tecnico superiore di Milano, alla R. scuola superiore politecnica di Napoli, alla R. scuola superiore di architettura di Roma, alla R. Accademia scientifico-letteraria di Milano ed alle RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino.

La tabella *B* comprende i posti assegnati al R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, al R. politecnico di Torino, alla R. scuola superiore navale di Genova, ai RR. Istituti clinici di perfezionamento di Milano, alla scuola di chimica industriale di Bologna.

La tabella *C* comprende i posti di direttore dei RR. osservatori astronomici di Milano, Napoli e Roma e del R. osservatorio vesuviano.

Nessun posto di professore ordinario o straordinario di materia obbligatoria o facoltativa, oltre quelli stabiliti dalle tabelle *A*, *B*, *C*, può essere istituito se non per legge.

Art. 26. — È sostituito col seguente:

In ogni Università o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potrà nominare di regola che un solo professore ordinario o straordinario.

Soltanto nel caso in cui il numero degl'inscritti al corso sia rilevante potranno essere nominati per uno stesso insegnamento obbligatorio due professori ordinari o straordinari.

Occorrerà per questo la proposta della Facoltà o Scuola e il parere conforme del Consiglio superiore.

Art. 27. — Sono soppressi i due ultimi comma.

Art. 28. — È aggiunto il terzo comma seguente:

Nessuno può contemporaneamente essere professore ordinario o straordinario in un Istituto universitario e in una scuola media, sia dipendente dal Ministero dell'istruzione o da altri Ministeri.

Art. 28-*bis*. — I professori ordinari e straordinari hanno diritto di impartire un secondo insegnamento retribuito, oltre quello di cui ciascun professore è ordinario o straordinario.

Il secondo insegnamento può essere costituito tanto da lezioni, quanto da esercitazioni su materia obbligatoria o facoltativa, secondo i criteri dell'art. 29-*ter*.

In ogni caso il numero complessivo di ore settimanali per i due insegnamenti non potrà essere inferiore a sei.

Per il secondo insegnamento sarà corrisposto un assegno di L. 6000 annue ai professori ordinari e di L. 4000 agli straordinari.

Per i professori che siano deputati o senatori il secondo insegnamento non potrà essere costituito che dal corso di esercitazioni sulla loro materia.

Per i professori di materie sperimentali, che dirigono nel loro istituto esercizi obbligatori, questi esercizi valgono come secondo insegnamento.

Lo stesso assegno di cui al presente articolo sarà corrisposto ai professori ordinari e straordinari di quelle materie per la cui trattazione il Consiglio superiore riconosca la necessità di almeno sei ore settimanali.

In tal caso, come in quello considerato nel comma precedente non si può conferire ai professori altro insegnamento retribuito.

L'assegno di cui al presente articolo non è valutabile agli effetti della pensione.

Art. 28-*ter*. — Ai professori ordinari e straordinari che nei tre anni precedenti siano stati inscritti nei ruoli nominativi di imposta di ricchezza mobile per un reddito derivante da esercizio professionale pari o superiore nella media annua all'assegno stabilito nell'articolo 28-*bis* precedente non potrà essere conferito un secondo insegnamento retribuito, nè si applicheranno le altre norme dell'articolo medesimo.

Non si terrà conto dei redditi derivanti da opere dell'ingegno regolate dalla legge sui diritti d'autore e dalla legge della proprietà industriale.

A chiunque, titolare di una cattedra di Istituto superiore, abbia per qualunque titolo altro insegnamento in Istituti di grado superiore, qualunque ne sia il carattere, o sia contemporaneamente professore di scuole medie, non potrà essere dato altro insegnamento, nè potranno essere applicate le altre norme del precedente articolo.

Art. 28-*quater*. — L'incarico di un insegnamento o di un corso di esercitazioni a chi non sia professore ordinario o straordinario è retribuito con L. 6000 annue; tale retribuzione sarà ridotta a L. 4000 se l'incaricato ha altro ufficio pubblico retribuito.

Art. 28-*quinquies*. — I direttori di gabinetti, laboratori e cliniche forniti di dotazione fissa annua sul bilancio dello Stato, ai quali non siano applicabili il 6° e il 7° comma dell'art. 28-*bis*, e che non abbiano un secondo insegnamento retribuito ai sensi dell'art. 28-*ter*, avranno, oltre allo stipendio normale, uno speciale assegno di direzione non minore di L. 500 nè maggiore di L. 1000.

Tale assegno sarà istituito con decreto Reale previo parere conforme del Consiglio superiore di istruzione pubblica, e non sarà valutabile agli effetti della pensione

Art. 28-*sexies*.
I professori senatori e deputati, qualora per questa loro funzione non possano regolarmente svolgere il corso delle lezioni o delle esercitazioni, sono tenuti a provvedere a proprie spese per la supplenza con le norme da stabilirsi per regolamento.

Art. 29. — Sono soppressi i due primi commi.

Art. 29-*bis*. — Ai professori ordinari e straordinari spetta il diritto di partecipare al provento delle tasse universitarie.

All'uopo ogni studente od uditore verserà annualmente per il titolo di tassa accademica la somma di L. 100 direttamente alla cassa della Università o dell'Istituto a cui si iscrive, restando diminuita di ugual somma la sopratassa di iscrizione.

Colle tasse accademiche versate dagli studenti si costituirà un fondo speciale per ciascuna Università od Istituto, che sarà distribuito per due terzi ugualmente fra tutti i professori ordinari e straordinari di quella Università od Istituto e per l'altro terzo in proporzione del numero degli studenti inscritti all'anno di corso nel quale è consigliata dalla Facoltà la materia di ciascun professore.

Per i corsi biennali e triennali si considerano come inscritti quelli del primo anno nel quale la materia è consigliata e metà di quelli dell'anno o degli anni successivi.

La somma spettante a ciascun professore non potrà essere inferiore a L. 1500, nè superiore a L. 6000 per i professori ordinari, e non inferiore a L. 1000 nè superiore a L. 5000 per gli straordinari. Il minimo è elevato a L. 2000 per gli straordinari e L 2500 per gli ordinari nelle Università e negli Istituti che hanno più di 1000 studenti inscritti. Il Tesoro provvederà le somme occorrenti per raggiungere il minimo e assorbirà la parte eccedente il massimo delle somme ripartite

Se vi siano in una stessa città più Istituti superiori Regi, essi saranno considerati agli effetti del presente articolo come un Istituto solo e i versamenti saranno conglobati e distribuiti con le norme da stabilirsi dal regolamento.

Art. 29-*ter*. — L'assegnazione del secondo insegnamento ai professori che vi hanno diritto sarà fatta dal rettore, o dal capo dell'Istituto, su conforme proposta della Facoltà o scuola.

Si dovranno prima coprire le esercitazioni che su conforme parere del Consiglio superiore siano dichiarate complemento necessario di un insegnamento obbligatorio, e, seguendo il criterio dell'affinità, gli insegnamenti di materie obbligatorie cui non si fosse provveduto ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*, 24 e 34.

Quando non sia disponibile un insegnamento obbligatorio affine o un corso di esercitazioni in materia affine, obbligatorio ai sensi del precedente comma, si attribuirà come secondo insegnamento una materia facoltativa o un corso di esercitazioni.

Gli insegnamenti obbligatori o facoltativi ed i corsi di esercitazioni obbligatori che non fossero assegnati a professori ordinari o straordinari saranno conferiti per incarico a professori non di ruolo con le norme stabilite dal regolamento.

Il conferimento dell'incarico è compatibile con l'esercizio della libera docenza.

Gli studenti saranno tenuti a frequentare le esercitazioni dichiarate complemento necessario di un insegnamento obbligatorio nell'ordine stabilito dal[illegible] Facoltà o Scuole.

Contro la decisione della Facoltà, che ha carattere esecutivo, è ammesso, entro i trenta giorni, il ricorso al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Art. 29-*quater*. — Per far fronte ai nuovi oneri determinati dalla applicazione delle disposizioni stabilite nei precedenti articoli 28-*bis* e seguenti al personale del R. Istituto di studi superiori di Firenze, della R. scuola navale superiore di Genova, dei Regi Istituti clinici di perfezionamento di Milano, della Scuola superiore di chimica industriale di Bologna, il Tesoro provvederà all'assegnazione dei maggiori fondi occorrenti agli Istituti stessi, quando sia accertata la impossibilità di provvedervi con i mezzi del proprio bilancio.

Art. 29-*quinquies*. — Ai direttori degli osservatori astronomici di Milano (Brera), Napoli (Capodimonte), Roma (Collegio Romano) e dell'Osservatorio vesuviano di Napoli, oltre allo stipendio, spetta un'indennità annua di L. 3000.

Art. 29-*sexies*. — Al professore ordinario o straordinario di discipline archeologiche nominato temporaneamente direttore della Scuola archeologica italiana di Atene spettano le competenze per il secondo insegnamento e per quote sulla sopratassa di iscrizione alle quali avrebbe diritto qualora esercitasse il suo normale ufficio presso l'Università o l'Istituto d'istruzione superiore a cui appartiene.

Art. 30. — Ai commi 1 e 3 sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

I posti di ordinario, che si renderanno vacanti nel ruolo di cui all'art. 25 e alla tabella *A* della presente legge, debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo nell'ordine della loro anzianità a datare dalla rispettiva domanda e secondo le norme stabilite dall'art. 23 del testo unico.

Per la nomina ai posti di ordinario di cui alla tabella *B* della presente legge sono applicabili le norme di legge vigenti per ciascun Istituto.

Art. 32. — Al primo comma è sostituito il seguente:

Tutti i professori sono obbligati a dare entro l'anno accademico e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso non meno di 50 lezioni e il doppio nel caso che abbiano assunto un secondo insegnamento o nel caso del terzultimo comma dell'art. 28-*bis*.

Il libero docente sarà tenuto a far risultare il numero di lezioni impartite sul proprio registro delle lezioni, come il professore ufficiale.

Art. 34. — È sostituito il seguente:

I professori ordinari e straordinari delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori di grado universitario possono, con il loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Università o di altro Istituto.

I professori ordinari possono altresì essere trasferiti, con il loro consenso, anche nella stessa Università od Istituto, ad una altra cattedra, ma in questo caso:

a) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze tra loro intimamente connesse, a seconda di quanto verrà stabilito dai regolamenti speciali delle Facoltà o scuole, oppure:

b) il professore, di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualità di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra a cui occorre di provvedere o essere riuscito nella terna in un concorso bandito per essa.

Sia nel caso del 1° come del 2° comma pel trasferimento occorre la proposta della Facoltà interessata e il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Potranno essere trasferiti alle Università e agli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica anche i professori ordinari e straordinari degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, che dipendano da altri Ministeri purchè:

a) questi professori abbiano già effettivamente occupato nelle Università in qualità di ordinari o straordinari una cattedra della stessa materia di quella cui intendano di essere trasferiti, ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per ordinario o straordinario della stessa materia in una Università;

b) e gli ordinamenti degli Istituti superiori cui appartengono consentono il trasferimento di un professore ordinario o straordinario di Università agli Istituti medesimi.

Art. 41-*bis*. — I funzionari del ruolo degli osservatori astronomici, che hanno grado di astronomo, compiuti i 75 anni di età, sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante a termini di legge.

Art. 70. — Al secondo comma è sostituito il seguente:

Il rettore è nominato con decreto Reale tra i professori ordinari ed emeriti secondo le norme stabilite dal regolamento generale universitario. Egli dura in carica per un triennio ed è rieleggibile per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potrà essere ancora eletto ed alla scadenza immediatamente rieletto, e così di seguito.

Art. 81. — E' sostituito il seguente:

I presidi delle Facoltà sono nominati con decreto Reale tra i professori ordinari o tra i professori emeriti delle rispettive Facoltà, su una terna proposta dalla Facoltà stessa. Stanno in ufficio tre anni e sono rieleggibili per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potranno ancora essere eletti, ed alla scadenza immediatamente rieletti, e così di seguito.

Il professore più anziano della Facoltà sostituisce il preside in tutti i casi di assenza.

I presidi esercitano, subordinatamente al rettore, nelle Facoltà alle quali sono preposti e sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime, l'autorità che questi esercita nell'intera Università.

Convocano le Facoltà e ne presiedono le adunanze.

Art. 84. — È sostituito il seguente:

L'accademia stabilita in Milano sarà retta da un preside nominato con decreto Reale con le norme di cui al precitato articolo 70. Egli eserciterà nell'Accademia l'autorità stessa che è attribuita ai rettori e ai presidi nelle Università

Al preside suddetto si continuerà a corrispondere l'indennità stabilita dal R. decreto 13 maggio 1920, n. 929.

Art. 85-*bis*. — I laureati o diplomati nelle Università libere saranno tenuti a pagare per il conseguimento e per il riconoscimento, a tutti gli effetti pubblici, della laurea o del diploma' una tassa erariale pari alla differenza tra l'importo complessivo delle tasse pagate nelle Università libere e quelle prescritte per le Università Regie.

Non è ammessa la dispensa dal pagamento di detta tassa erariale. Per la dispensa dalle altre tasse valgono le norme prescritte per tale dispensa a favore degli studenti delle Università Regie.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immatricolati nelle Università libere anteriormente all'anno scolastico 1922-923.

Art. 85-*ter*. — Le tasse scolastiche per gli iscritti all'Università di Macerata sono aumentate di somma pari all'importo complessivo degli aumenti portati dal R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e da quello che sarà emanato in virtù dell'art. 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, alle tasse fissate dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, e tale aumento sarà devoluto all'erario dello Stato.

Art. 87. — È aggiunto il seguente comma:

Agli stranieri inscritti nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore può essere accordata, per i primi due anni della loro iscrizione, la dispensa dal pagamento delle tasse di immatricolazione e d'iscrizione e delle sopratasse di iscrizione e di esami indipendentemente dal profitto negli studi e purchè siano in disagiata condizione economica, giusta le norme da fissarsi con decreto Reale.

Art. 115. — È sostituito il seguente:

In luogo dei maggiori proventi complessivi annuali delle tasse di cui alla legge 28 maggio 1903, n. 224, è inscritto e consolidato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica l'ammontare del fondo stanziato in sostituzione dei detti maggiori proventi nello stato di previsione del detto Ministero per l'esercizio finanziario 1920-921.

In aumento di questo fondo è iscritta la somma corrispondente ad un terzo del maggior provento accertato delle tasse scolastiche per l'esercizio 1920-921, in dipendenza dell'aumento portato dal R. decreto 9 maggio 1920, n. 1058.

Il fondo predetto sarà per metà distribuito alle Università e agli Istituti superiori che hanno contribuito a formare i detti maggiori proventi, assegnandosi a ciascuna Università od Istituto superiore una quota-parte del fondo, nella proporzione del contributo che ciascuna Università o ciascun Istituto di istruzione superiore ha dato per formare il fondo predetto nell'esercizio 1920-921.

L'altra metà dello stesso fondo resta a disposizione del ministro dell'istruzione pubblica per assegni ad Istituti scientifici, gabinetti, laboratori, musei, biblioteche speciali di Facoltà, Scuole od Istituti.

La quota-parte del fondo assegnato a ciascuna Università od Istituto superiore sarà erogata, su deliberazione del Consiglio accademico o del Consiglio della Scuola od Istituto superiore sia in aumento delle dotazioni dei singoli Istituti o Scuole e per il personale assistente o inserviente, sia per borse di studio e posti di perfezionamento, sia per le dotazioni ed il personale delle biblioteche universitarie.

Art. 118-*bis*. — Il provento della sopratassa di iscrizione che sarà istituita in virtù dell'art. 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, è devoluto per tutti gli Istituti e scuole all'erario dello Stato comunque sia diversamente disposto da leggi o decreti anteriori.

Sono altresì devoluti all'erario dello Stato i due terzi del maggior provento delle tasse di iscrizione derivanti dal R. decreto 9 maggio 1920, n. 1058, pagate dagli studenti inscritti alla scuola preparatoria annessa al R. Istituto tecnico superiore di Milano e agli Istituti di cui al precedente art. 29-*quater*.

Art. 121. — Soppresso.

Art. 122. — Soppresso.

Art. 122-*bis*. — I professori che alla pubblicazione della presente legge godono di un assegno per direzione di Gabinetto o di clinica, lo conserveranno. In tal caso la retribuzione che dovrà essere loro corrisposta per il secondo insegnamento ai sensi del precedente art. 28-*bis* sarà ridotta fino alla concorrenza dell'ammontare dell'assegno stesso, e non sarà applicabile la disposizione dell'art. 28-*quinquies*.

Art. 126. — Soppresso.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un nuovo testo unico le leggi vigenti sulla istruzione superiore

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore:

a) per gli articoli 20, 21 e 25 e relative tabelle, 30, 34 dalla data della sua pubblicazione;

b) per gli articoli 70, 81, 84 a mano a mano che verranno a scadere rettori e presidi attualmente in carica;

c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923.

Dalla data di pubblicazione della legge potranno coprirsi i posti vacanti di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* predette.

Art. 4.

Sono abrogati il R. decreto 8 ottobre 1920, n. 1546, e tutte le disposizioni contrarie alla presente legge e da essa diverse.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Art. 6.

Una Commissione composta di quattro deputati e quattro senatori, nominati dai presidenti delle due Camere, e cinque professori di Università o di Istituti superiori universitari, nominati dal ministro dell'istruzione pubblica, determinerà, entro quattro

mesi dalla presente legge, quali economie di carattere permanente possano realizzarsi utilmente sul bilancio dell'istruzione pubblica (ramo istruzione superiore) e quali maggiori rendimenti possano aversi dagli Istituti scientifici e clinici, e come convenga migliorare le condizioni economiche e giuridiche degli aiuti e assistenti.

Sui margini delle economie e dei maggiori rendimenti realizzati, il Governo del Re è autorizzato ad aumentare, con decreto Reale e su parere conforme della Commissione, il numero dei posti d'insegnamenti compreso nelle tabelle *A)* e *B)*, non mai però oltre il numero dei posti contenuti nelle tabelle *A)* e *B)* del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

La Commissione determinerà anche quali materie d'insegnamento per ciascuna Università, in proporzione delle cattedre ora esistenti, debbano essere affidate, di regola, come incarico, tenendo presente il numero degli studenti e l'importanza della Università e le particolari esigenze regionali.

E' affidato alla Commissione il cómpito di compilare le proposte pel regolamento della presente legge.

Art. 7.

La presente legge non si applica, per la parte finanziaria, al Regio Politecnico di Torino, al cui Consiglio di amministrazione restano devoluti tutti i maggiori proventi di tasse e sopratasse, coll'obbligo di provvedere coi mezzi del suo bilancio ai fini e ai sensi di cui agli articoli 28-*bis* e 29-*bis*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — BERTONE — ANILE

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Tabella A.

Professore ordinario, posti n. 785.
Professore straordinario, id. n. 160.
Totale n. 945.

Del numero complessivo di posti di ordinario e di straordinario sono riservati:

1° agli insegnamenti di materie facoltative nelle Regie Università e nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano posti num 63;

2° ai Regi Istituti d'istruzione superiore sottoindicati:

a) Milano - Istituto tecnico superiore (comprese le scuole di elettrotecnica e di elettrochimica), posti n. 23;

b) Napoli - Scuola superiore politecnica, id. n. 19;

c) Bologna - Scuola d'applicazione per gli ingegneri, id. n. 11;

d) Pisa - Scuola d'applicazione per gli ingegneri, id. n. 10;

e) Roma - Scuola d'applicazione per gli ingegneri, id. n. 11.

f) Milano - Scuola superiore di medicina veterinaria, id. num. 6;

g) Napoli - Scuola superiore di medicina veterinaria, id. num. 6;

h) Torino - Scuola superiore di medicina veterinaria, id. num. 6;

i) Roma - Scuola superiore di architettura, id n. 3

Sono inoltre riservati:

1° alla scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università di Padova due posti di ordinario per gli insegnamenti istituiti a sussidio del magistrato delle acque (legge 5 maggio 1907, n. 257, e regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1915, n. 1077, e modificato con Regio decreto 28 ottobre 1917, n. 2102), e due posti di ordinario e straordinario per la sezione di ingegneria chimica (legge 3 novembre 1921, numero 1616);

2° alla scuola superiore di agraria annessa alla Regia Università di Bologna due posti di ordinario (legge 9 aprile 1911, n. 335).

Tutti gli altri posti spettano agli insegnamenti obbligatori nelle Regie Università e nella Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano.

Tabella B.

	Numero dei professori ordinari	Numero dei professori straordin.	Totale
Firenze - R Istituto di studi superiori	40	3	43
Torino - Regio Politecnico	15	7	22
Genova - Regia Scuola superiore navale	4	6	10
Milano - Istituti clinici di perfezionamento	4	—	4
Bologna - Scuola di chimica industriale	—	—	2 (1)

(1) Posti di ordinario o straordinario.

Tabella C.

	Posti di professore ordinario
Milano - Direttore dell'Osservatorio astronomico di Brera	1
Napoli - Direttore dell'Osservatorio astronomico di Capodimonte	1
Roma - Direttore dell'Osservatorio del Collegio Romano	1
Napoli - Direttore dell'Osservatorio Vesuviano	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica
ANILE.

Il numero 1140 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto la legge 24 maggio 1903, n. 205, che approva l'ordinamento della Colonia eritrea;

Visto la legge 5 aprile 1908, n. 161, che approva l'ordinamento della Somalia italiana;

Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, riguardante la sovranità del Regno d'Italia nella Tripolitania e Cirenaica;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla istituzione del Ministero delle colonie;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1171, riguardante il passaggio del Deposito centrale per le truppe coloniali dal Governo dell'Eritrea alla dipendenza del Ministero delle colonie;

Considerato che il Comando della tappa coloniale di Siracusa, attualmente alla dipendenza del Ministero della guerra, funziona esclusivamente pei bisogni del Regio Corpo di truppe coloniali della Libia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta dei ministri per le colonie e per la guerra, di concerto col ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1922 il « Comando della tappa coloniale di Siracusa » passa dalla dipendenza del Ministero della guerra a quella del Ministero delle colonie, funzionando come distaccamento del Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli.

Art. 2.

Sino a quando non sarà provveduto alla definitiva sistemazione del Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, in relazione ai bisogni delle colonie italiane dell'Africa orientale e settentrionale, il personale della tappa coloniale di Siracusa è qu llo previsto dalla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti e da quello del tesoro.

Nulla è mutato nei riguardi del trattamento economico ora goduto dal personale suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — LANZA DI SCALEA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

TABELLA di formazione del comando della tappa coloniale di Siracusa.

GRADI	Ufficiali	Sottufficiali	Caporali e soldati
Maggiore di fanteria .	1		
Capitano di fanteria .	1		
Subalterni di fanteria .	2		
Subalterni di Amm.ne .	1		
Marescialli	...	2	
Serg. magg. o sergenti .	...	4	
Cap. magg.. caporali .	...	...	14
Soldati	...	...	85
Totale . . .	5	6	99

Roma, 24 luglio 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle colonie AMENDOLA.

Il ministro della guerra P. LANZA DI SCALEA.

Il ministro del tesoro PEANO.

Il numero 1120 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'articolo 1° del Regio Decreto 6 luglio 1912 n. 1067, convertito in legge 19 giugno 1913, n. 736;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'annessa Convenzione fra l'Italia e l'Argentina, relativa alle indennità per gli infortuni sul lavoro, firmata a Buenos Aires il 26 marzo 1920, e le cui ratifiche furono scambiate a Buenos Aires il 31 agosto 1921.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA — SCHANZER — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

CONVENZIONE fra l'Italia e l'Argentina su le indennità per gli infortuni del lavoro

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, e il Governo della Repubblica Argentina, animati dal desiderio di regolare di comune accordo la condizione degli operai dei due paesi, colpiti da infortunio sul lavoro nei propri rispettivi territori, assicurando loro i benefici della reciprocità agli effetti degli indennizzi corrispondenti, hanno nominato i propri plenipotenziari:

SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA:

S. E. il comm. Vittorio Cobianchi, Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario, presso la Repubblica Argentina:

e Sua Eccellenza il presidente della Nazione Argentina, S. E. il dott. Onorio Pueyrredon, suo segretario di Stato per il dipartimento degli affari esteri e culto.

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi loro pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

I cittadini di ciascuno degli Stati contraenti che siano colpiti da infortunio sul lavoro nel territorio dell'altro Stato, così anche i loro eredi, avranno diritto alle indennità e agli altri trattamenti che la legge locale accorda ai nazionali.

Art. 2.

Nonostante qualsiasi disposizione della legge locale, il diritto

alle indennità di cui all'articolo precedente, sussiste anche se l'operaio o l'impiegato danneggiato o gli eredi avessero abbandonato il territorio del paese dove avvenne l'infortunio o risiedessero in un altro paese.

Art. 3.

Quando a conseguenza di un infortunio sul lavoro morisse nella Repubblica Argentina un operaio italiano o in Italia un operaio argentino, gli eredi della vittima avranno diritto a ricevere l'indennizzo legale corrispondente, qualunque sia il paese nel quale questi risiedessero.

Art. 4.

Quando in uno dei due paesi contraenti morisse un operaio come conseguenza di un infortunio sul lavoro, qualunque fosse la nazionalità dell'operaio, i suoi eredi avranno diritto di riscuotere l'indennità legale corrispondente qualora risiedessero nell'altro paese contraente.

Art. 5.

Rimane stabilito che la Cassa nazionale di giubilazione e pensioni o l'ufficio che disimpegni le funzioni attinenti al pagamento delle indennità per infortuni sul lavoro nella Repubblica Argentina e l'analogo ufficio nel Regno d'Italia, dovranno dare avviso ai consoli dei paesi contraenti in ogni singolo caso affinchè l'infortunio sia comunicato agli eredi agli effetti legali.

Art. 6.

La presente convenzione si applicherà ai casi di indennità pendenti il cui pagamento non sia prescritto, per le vittime o per i loro eredi, nella Cassa di giubilazione e di pensioni in Argentina o nell'ufficio corrispondente in Italia.

Art. 7.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche scambiate in Buenos Aires nella brevità possibile ed entrerà in vigore il trentesimo giorno che seguirà quello dello scambio delle ratifiche. Essa vigerà per un periodo di cinque anni e si considererà prorogata di anno in anno fino a quando non venga denunciata con l'anticipazione di un anno.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari vi hanno firmato in doppio esemplare nel testo italiano e spagnuolo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Buenos Aires, Capitale Federale della Repubblica Argentina, addì ventisei del mese di marzo, dell'anno millenovecentoventi.

(L. S.) Honorio Pueyrredon.
(L. S.) V. Cobianchi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
SCHANZER.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Valledolmo (Palermo).

SIRE!

Diciotto dei 20 consiglieri assegnati al comune di Valledolmo, avvertita, in seguito alla morte del sindaco, l'incapacità dell'Amministrazione a risolvere i due più urgenti problemi, che interessavano quella civica azienda, e cioè la sistemazione della finanza comunale con l'inasprimento dei tributi locali, ed il riordinamento degli uffici municipali, nell'aprile scorso rassegnarono irrevocabilmente le dimissioni, ed il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non essendo ora opportuno indire subito le elezioni, mentre urge dare allo straordinario amministratore più ampi poteri perchè possa adeguatamente provvedere alla sistemazione dell'azienda, si rende indispensabile, siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 agosto c. a., lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Valledolmo, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor ragioniere Umberto Balestrini, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 marzo 1902, col quale fu inscritto fra le provinciali di Cosenza il tratto della ex-nazionale delle Calabrie, compreso fra Campotenese e Ponte Cornuto;

Considerato che una parte di detto tratto, e precisamente quella fra il Ponte Cornuto ed il Ponte della Valle (confine con la provincia di Potenza), scorre in territorio di quest'ultima; epperciò occorre che la dichiarazione di provincialità, di cui nel R. decreto suaccennato, sia limitata al solo tratto Campotenese-Ponte della Valle, scorrente in provincia di Cosenza;

Ritenuto che, con R. decreto 29 agosto 1920, venne inscritto fra le provinciali di Potenza, in base a deliberazione 26 settembre 1900 di quel Consiglio provinciale, il tratto compreso fra il ponte Pietrasasso e l'abitato di Rotonda, mentre, giusta la deliberazione s

sa, (pubblicata senza reclami in tutti i Comuni della Provincia), si sarebbe dovuto classificare provinciale il tratto che da Rotonda, per Ponte Cornuto, conduce al Ponte della Valle (confine della provincia di Cosenza, verso Campotenese);

Ritenuto che quest'ultimo tratto ha, in modo non dubbio, i requisiti voluti dalla legge organica sulle opere pubbliche, per essere dichiarato provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*), n. 2248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La iscrizione, fra le provinciali di Cosenza, del tratto Campotenese-Ponte Cornuto, recata dal R. decreto 9 marzo 1902, è limitata al tratto scorrente nel territorio della provincia stessa, da Campotenese al Ponte della Valle (confine con la provincia di Potenza).

Art. 2.

Il dispositivo del R. decreto 29 agosto 1920, è sostituito dal seguente:

E' inscritto nell'elenco delle strade provinciali di Potenza, il tratto Rotonda-Ponte Cornuto-Ponte della Valle (confine verso Campotenese, con la Provincia di Cosenza).

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1922

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Visto l'art. 23 della legge 8 giugno 1892 (B. L. P. n. 17) sulla sorveglianza sui comuni della Venezia Tridentina;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con il ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la deliberazione della Giunta provinciale straordinaria della Venezia Tridentina con cui si autorizza il comune di Lavis a riscuotere, con decorrenza dal 1° gennaio 1922, una tassa annua di L. 10 per ogni cavallo, mulo o bue da tiro, usati a scopi industriali e una tassa annua di L. 5 per ogni cavallo, mulo o bue da tiro, adibito ad uso privato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

Opera nazionale pro combattenti

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Faggella comm. Donato, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Esaminati gli atti e udita la relazione del commissario commendator Donato Faggella;

Osserva che l'Opera nazionale per i combattenti, in data 17 novembre 1920, richiese l'attribuzione al suo patrimonio del fondo Grottacalda, appartenente alla Società solfifera siciliana, posto in territorio di Piazza Armerina e segnato in catasto all'art. 30609, sez. 2, n. 1, 2, 3, 3-*bis*, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Secondo la relazione allegata alla richiesta, il terreno è della estensione di ett. 1480, di cui 1343 destinati ad uso agrario e 137 per le miniere zolfifere, ed ha natura argilloso-calcarea o silico-calcarea, di buono impasto, generalmente profondo e fertile.

Il fondo ha due fabbricati che servono per l'azienda agricola (oltre ai numerosi casamenti per l'industria zolfifera), uno in prossimità della stazione ferroviaria, l'altro in vicinanza della strada provinciale. È fittato ai fratelli Olivieri per anni sei, dal settembre 1916 all'agosto 1922, per la corrisposta di L. 62.000, è coltivato in rotazione di leguminose, grano, altri cereali minori e pascolo. Nella parte est del fondo vi sono alcune piante di ulivi e mandorli e al di sotto del primo fabbricato vi è un orto irriguo; al di sotto dei fabbricati ad ovest vi è una zona tenuta a vigneto e circondata da un mandorleto, oltre a un orto irriguo con piante da frutta; e sparsi per il fondo si trovano fichi, pruni e peri selvatici.

Il fondo è dotato di tre sorgenti abbondanti di acqua e già utilizzate, e di sorgenti minori di limitata entità e non utilizzate; per la buona natura del terreno, per la sua giacitura prevalentemente pianeggiante e collinare e per la sua esposizione in massima parte a nord, ben riparata dai venti caldi del sud, si presta a importanti trasformazioni culturali. Onde l'Opera propose questo piano di trasformazioni:

1° la coltivazione della vite consociata al mandorlo nella parte più alta del fondo, previa sistemazione del terreno nelle zone di pendenza eccessiva;

2° l'impianto di viti o alberi da frutta, consociati a cereali in rotazione con leguminose da seme e da foraggio nella parte più pianeggiante e profonda;

3° l'impianto di ulivi e mandorli, consociati con cereali in rotazione continua con leguminose nella parte a nord;

4° l'impianto di mandorli in tutta la parte est del fondo, comprendente le due regioni Ramata e Monte Pietragrossa, e nella parte ad est della stazione ferroviaria;

5° l'utilizzazione migliore delle acque sorgive che si trovano attualmente, e la ricerca di altre sorgive di cui si hanno indizi in vari punti estendendosi così la superficie destinata ad orto;

6° il riordinamento dell'attuale rete di strade e apertura di strade nuove nella parte nord-ovest.

Si notava nella relazione che il fondo Grottacalda costituisce una continuazione dei due fondi Gallizzi e Fiume di Mendola, dei quali si è chiesta a parte l'attribuzione.

Il 1° dicembre 1920 la Società fece pervenire le sue osservazioni, in cui si deduceva:

1° che ett. 330 circa del fondo fu venduto dalla Società alla cooperativa «La Vittoria» di Piazza Armerina, con rogito Guasti in data 11 novembre 1920, cooperativa composta di numerosi soci di guerra, e avente per iscopo la quotizzazione del fondo acquistato, quotizzazione avvenuta come risulta da un telegramma; quindi le istanze dell'Opera nazionale dovrebbero essere rivolte contro la nuova proprietaria; per parte sua la Società notificava il suo diritto reale ipotecario sulla parte venduta per il credito di L. 700.000, e il suo diritto reale sul sottosuolo in tutto ciò che serve all'esercizio delle miniere, come utilizzazione di acque, di strade, facoltà di usufruire delle servitù attive e di aprire strade nuove;

2° che un'altra parte del fondo, per ettari 150 circa, è indispensabile attualmente per l'esercizio delle miniere, e una maggiore estensione sarà necessaria in un prossimo avvenire;

3° che altri 100 ettari circa, nella località « Destre del Signore », dovrebbero escludersi dall'attribuzione, essendo inadatti a una coltivazione intensiva;

4° che per i rimanenti 500 ettari circa (escluso il sottosuolo) vi sono offerte di acquisto per il prezzo medio di 2600 l'ettaro, da parte di cooperative locali, che li suddividerebbero in piccoli lotti, e inoltre essi non costituiscono un fondo unico con quelli confinanti, Gallizzi e Fiume di Mendola, come vorrebbe l'Opera, e sono oggi coltivati nel modo più confacente alla loro natura;

5° che nella relazione dell'Opera non si contiene un concreto piano di trasformazione culturale, ma si accenna vagamente e genericamente a migliore utilizzazione delle acque e a riordinamento della rete stradale; d'altra parte dalla relazione dell'agronomo Galli, è determinato lo stato attuale di coltivazione;

6° che in ogni caso va escluso il sottosuolo destinato all'industria mineraria, oltre al soprassuolo, indispensabile per l'esercizio di tale industria;

7° che infine si fa riserva, nell'ipotesi di attribuzione, sulla determinazione del prezzo.

Nella relazione Galli, alligata agli atti, si rileva che il fondo Grottacalda, per una superficie di ett. 1100 è coltivabile; è coltivabile attualmente grano, a fava e sulla, con periodi di riposo e nella regione « Ramata » vi è una bella vigna; nella parte adibita alla coltivazione del frumento (500 ett. circa) si ottiene una produzione annuale di circa 6500 quintali, che, al prezzo medio di L. 132, rappresentano L. 858.000, le quali, depurate della parte dovuta ai coloni e delle spese si riducono a L. 400.000 di utili; il feudo potrebbe essere suscettivo di trasformazioni culturali, con impianto di alberi, ma occorrerebbe fornirlo di fabbricati, per rendere possibile, tanto l'applicazione di sistemi intensivi di coltura, quanto lo smembramento in vari poderi, il che importerebbe una spesa ingentissima.

Il 13 giugno 1921 la Società presentò una perizia stragiudiziale redatta dall'agronomo Curcio. In essa si comincia dall'escludere la convenienza di smembrare il latifondo, che costituisce un organismo altamente produttivo; si afferma poi, che sarebbe un errore sostituire in tutto o in parte la coltura granaria attuale con l'impianto di alberi, sia per il rendimento notevole della presente produzione, consigliata da motivi economico-politici, sia per il conflitto tra l'industria agricola e l'industria solfifera, le cui necessità tendono a limitare e a danneggiare la prima.

Di fronte a tali deduzioni e rilievi, il Collegio centrale, con sua ordinanza 24 febbraio 1921, dispose una perizia, diretta ad accertare:

1° se la natura del terreno sia talmente argillosa da non consentire economicamente la coltura arborea;

2° se le colture specialmente della vite, dell'ulivo e dei fruttiferi siano per tale causa impossibili;

3° se le condizioni di altitudine e di esposizione rendano i terreni, in tutto o in parte, incoltivabili a piante arboree;

4° se e in quanta parte di ogni tenuta il contenuto di calcare sia tale da impedire la viticultura su piede americano;

5° se gli impianti di viti, ulivi, mandorli, o fruttiferi che si riscontrano ad est, ad ovest e a nord delle tre tenute e tutt'intorno al paese di Valguarnera, siano sorti in condizioni di terreno differenti da quelle delle dette tre tenute;

6° se in tempo passato vi sia stata viticoltura nella tenuta Fiume di Mendola.

I periti nominati presentarono la loro relazione il 12 agosto 1921 e quindi la contestazione è stata riportata all'esame del Collegio.

Osserva che il latifondo « Grottacalda » come risulta dai documenti ed è ammesso dall'Opera nazionale, è della superficie di circa 1480 ettari. Non tutta questa estensione però è destinata e può essere destinata alla coltivazione agraria, perchè una zona è occupata dai fabbricati e dalle miniere perciò, non permettono alcuna coltivazione.

Rimangono così soli ett. 690 (non 730 come per errore di calcolo si dice nella relazione) in cui sarebbe possibile la piantagione arborea. E la perizia infatti designa le varie località nelle quali, secondo la diversa e particolare natura del terreno, potrebbero trovare dimora la vite, sola o associata ad altri fruttiferi, e si potrebbero piantare filari di mandorli, di ulivi o di noccioli.

Però la stessa perizia esclude che il piano di nuova coltivazione, così tracciato, possa in realtà rappresentare una trasformazione culturale importante, specialmente di fronte alla coltivazione a grano che attualmente vi si pratica. Innanzi tutto quei terreni dànno un'alta produzione granaria: essi sono giustamente rinomati in Sicilia per il loro grande rendimento.

E questo rilievo da una parte esclude la convenienza e l'opportunità di sostituire o di diminuire l'attuale coltivazione granaria (diminuzione che sarebbe inevitabile con l'impianto di viti e di piante arboree, anche se a queste rimanesse associata la cultura attuale), e dall'altra parte dimostra che quei terreni, per la loro natura e composizione chimica sono particolarmente favorevoli e adatti appunto alla coltivazione del grano. Se pertanto quest'ultima coltivazione si presenta come la più confacente alla natura o anche alla giacitura di quei terreni, appare evidente che, per essi, la trasformazione progettata (pur volendosi prescindere dal punto di vista propriamente economico) s'a un'altra zona serve direttamente ai bisogni inerenti all'esercizio dell'industria zolfifera, e una terza zona non è coltivabile, sia per la natura stessa del terreno, sia per la vicinanza ai mezzi fusori o ai centri di produzione dello zolfo.

Infatti, secondo la perizia, non contradetta su tal punto dal-

l'Opera nazionale, sono compresi nella zona mineraria circa 210 ettari di terreno: a questa estensione occorre aggiungere una striscia di terreno, tutt'intorno ai centri di produzione solfifera, per una larghezza di non meno di 150 metri e cioè in complesso altri 70 ettari, per modo che, solo a causa dello stato attuale dell'industria solfifera debbono detrarsi dai 1480 ettari almeno ettari 280.

Senonchè altre cause concorsero a diminuire la zona coltivabile del latifondo. Infatti fanno parte dei rimanenti ett. 1200 altri ett. 450, i quali hanno natura e composizione talmente argillosa che non consente la progettata coltura arborea, perchè essi sono tenacissimi, s'impregnano facilmente di acqua durante la stagione delle pioggie e si fendono d'estate a tratti frequentissimi. Si trovano poi sparsi qua e là per il latifondo, e specialmente nella località «Destro del Signore», altri ett. 60 circa che, per la loro natura eminentemente rocciosa e per la loro posizione in forte da considerare, dal punto di vista agricolo, come coltivazione non superiore a quella esistente.

In sostanza, dalle risultanze della perizia, che non sono efficacemente contradette, si desume il concetto che il fondo non potrebbe avere una destinazione agricola migliore di quella che ha presentemente.

Inoltre i bisogni della miniera sono in via di espansione, perchè l'esercizio di essa richiederà nuove esplorazioni in profondità e in estensione, come può facilmente argomentarsi dal suo stato attuale, con la conseguente occupazione e inutilizzazione ai fini agricoli di nuovi spazi, adiacenti all'attuale zona strettamente mineraria.

Ora i gas solforosi (anitride solforosa) che si sprigionano dai mezzi fusori sono dannosi alle piantagioni in genere e più particolarmente alle piante arboree.

Infatti, mentre le piante erbacee, come il grano, si rinnovano d'anno in anno, le piante arboree hanno bisogno d'un più lungo periodo per crescere o svilupparsi, o si trovano così più a lungo e in modo continuo esposte all'azione nociva dell'anitride solforosa, prima che siano in grado di dare i loro frutti.

Per tal modo l'anidride solforosa - che di notte si raccoglie nelle parti basse e pianeggianti, e di giorno, dilatata dal calore del sole, si spinge verso le parti alte - intaccherebbe, con azione lenta ma continua, le piante arboree in via di sviluppo, determinandone, da prima l'ingiallimento delle foglie e poi il graduale deperimento.

A tutto ciò si aggiunga che non risulta se i progettati filari di alberi avrebbero una densità notevole o d'una certa importanza e rilevanza in rapporto alla superficie del fondo coltivabile: onde appare dubitabile che l'impianto di quei filari rappresenti una trasformazione importante in rapporto all'attuale destinazione culturale e all'estensione coltivata e coltivabile del fondo.

Risulta infine (e ciò non è contestato dall'Opera nazionale) che attualmente il latifondo è ripartito in quote ad ex combattenti, ha un rendimento difficilmente superabile ed è destinato a coltura razionale, intensiva e continua.

Pertanto, di fronte all'incertezza delle progettate innovazioni, sia in ordine all'entità, che alla loro efficacia e riuscita, e di fronte all'attuale coltivazione che è particolarmente confacente alla natura del fondo e rispondente ai moderni sistemi di coltura, non può ritenersi che la richiesta attribuzione rientri nell'ipotesi dell'art. 9 n. 3 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919.

Per questi motivi:

Non trova luogo a pronunciare l'attribuzione del latifondo «Grottacalda» al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme con i documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 19 ottobre 1921, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale, e sottoscritta la presente ordinanza dai componenti il Collegio il giorno 5 novembre successivo.

Nonis — Faggella, *estensore* — Gatti — Brizi — Zattini — A. Castellani, *segretario*.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 5 novembre 1921.

Antonio Castellani, *segretario*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 8 novembre 1922.

Il segretario del Collegio
A. Castellani

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute con ferma ordinaria nate nel secondo semestre dell'anno 1902 e di quelle delle classi 1901 e 1902 con ferma ordinaria appartenenti alle nuove Provincie.

1. Sono chiamati alle armi e dovranno presentarsi al Comando del distretto militare nelle ore antimeridiane:

a) i giovani arruolati con ferma ordinaria durante la leva sulla classe 1902, i quali non siano stati chiamati alle armi colla precedente circolare n. 645 del *Giornale militare* 1921, perchè nati nel secondo semestre 1902 o perchè arruolati dopo la detta chiamata;

b) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, se questi sia stato già congedato o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti;

c) tutti coloro che siano stati ammessi a ritardare il servizio militare fino alla chiamata alle armi dei nati nel 2° semestre del 1902;

d) i giovani pertinenti alle nuove Provincie arruolati con ferma ordinaria durante la leva sulle classi 1901 e 1902.

2. Dalla chiamata sono per ora esclusi i militari con ferma ridotta (3 mesi) ed i residenti all'estero, fatta eccezione per coloro ai quali sia stato rilasciato il passaporto con scadenza all'epoca della presente chiamata.

3. Possono ritardare la prestazione del servizio fino al 26° anno di età o, non oltre tale termine, sino a studi ultimati quelli dei militari chiamati che comprovino di essere studenti regolari dell'Università del Regno (compresi gli inscritti per il conseguimento di diploma a titolo di particolare coltura scientifica) o di uno dei seguenti Istituti superiori:

R. politecnico di Torino.

R. scuola politecnica di Napoli.

RR. scuole d'applicazione per gli ingegneri di Bologna e di Roma.

R. istituto tecnico superiore di Milano.

R. scuola superiore navale di Genova e R. istituto superiore navale di Napoli.

R. scuola superiore di costruzione navale di Trieste.
R. accademia scientifico-letteraria di Milano.
R. Istituto di studi superiori di Firenze.
R. istituto di scienze sociali di Firenze.
R. istituto orientale di Napoli.
RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Napoli, Torino e Milano.
RR. scuole superiori di agraria di Milano e Portici.
R. stazione sperimentale per l'industria degli oli e dei grassi in Milano.
R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.
Corsi agrari per colonizzatori italiani.
RR. scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Torino e Bari.
Istituto superiore forestale nazionale di Firenze.
RR. istituti superiori di studi commerciali in Roma, Napoli e Trieste (Fondazione Revoltella);
Università commerciale « Luigi Bocconi » in Milano.
R scuola superiore di architettura di Roma.
RR. istituti e accademie di belle arti di Bologna, Carrara, Firenze, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino, Urbino e Venezia (limitatamente ai corsi speciali od al corso medio, secondo periodo del corso comune);
RR. istituti, conservatori e licei musicali di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pesaro e Roma.
Civico liceo musicale Benedetto Marcello di Venezia e Civico liceo musicale di Bologna.
Conservatori di musica « Giuseppe Tartini » e « Giuseppe Verdi » di Trieste.
Istituto provinciale di belle arti di Siena (solo gli inscritti nei corsi superiori di architettura).
Accademia di belle arti di Perugia (solo gli inscritti ai corsi speciali).
Scuola dell'arte della medaglia istituita presso la R. Zecca di Roma.
RR. istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

Per ottenere il ritardo dovrà presentarsi al comando del distretto apposita domanda in carta da bollo da L. 2, firmata dal militare interessato e corredata dal foglio di congedo provvisorio, dal certificato di studi, dal libretto di tiro a segno, oppure dalla dichiarazione del sindaco del Comune di domicilio, attestante che negli ultimi 12 mesi il militare stesso ha risieduto in località dove non era da due anni almeno istituito tiro a segno

Il titolo di studio da produrre dovrà essere il certificato di iscrizione all'anno accademico 1921-1922. Potrà accordarsi il ritardo anche a coloro che presentino il certificato di inscrizione all'anno accademico 1922-1923.

Dall'obbligo del requisito del tiro a segno sono escluse le reclute pertinenti alle nuove Provincie in considerazione che in quelle località non è ancora organizzato il tiro a segno nazionale.

Inoltre è concesso il ritardo agli aspiranti di farmacia pertinenti alle nuove Provincie ammessi alla pratica preuniversitaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico. Detta condizione dovrà essere comprovata con attestazione da rilasciarsi dai RR. commissariati civili.

4. Possono anche essere ammessi al ritardo del servizio militare gli studenti dell'ultimo corso di scuole medie di grado superiore od assimilate dell'anno scolastico 1921-1922, nonchè i candidati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie. Si avverte che istituti da considerarsi assimilati a dette scuole medie di grado superiore (licei, istituti tecnici e nautici, scuole normali e corsi magistrali) agli effetti della detta concessione, sono i seguenti:

Istituto agricolo coloniale di Firenze;
RR. scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania;
Scuola pratica di agricoltura a corso superiore di Voghera;
RR. istituti commerciali di Milano, Brescia, Bologna, Bari, Firenze, Biella, Roma, Torino, Napoli, Salerno, Feltre e Palermo;
Istituti commerciali di Bra, Caserta e Carrara;
R. accademia di commercio di Trieste;
R. accademia di commercio di Trento;
RR. scuole industriali di 3° grado (Novara: R. istituto industriale « Omar »; Vicenza: R. istituto industriale nazionale « Alessandro Rossi »; Roma: R. istituto nazionale di istruzione professionale; Fermo: R. istituto industriale nazionale; Foggia: Regio istituto industriale « Saverio Altamura »; Reggio Calabria: Regio istituto industriale; Messina: R. istituto industriale; Napoli: Regio istituto industriale « Alessandro Volta »).
R. scuola industriale di Trieste (sezioni superiori di edilizia e meccanica).
R. istituto nazionale per le industrie del cuoio in Torino.
R. istituto professionale « Lorenzo Cobianchi » in Intra.
R. istituto professionale « Quintino Sella » in Biella.
R. istituto di setificio in Como.
R. scuola di tintoria in Prato.
R scuola di ceramica in Faenza.
R. istituto professionale per le industrie tessili in Napoli.
RR. istituti artistico-industriali di Napoli, Firenze e Venezia.
Istituto industriale « Giacomo Feltrinelli » di Milano.
R. istituto nautico di Lussimpiccolo.
R. accademia nautica di Trieste.
RR. scuole industriali di Bergamo.

Le modalità per ottenere il ritardo sono quelle stesse di cui al precedente n. 3.

Del ritardo previsto dal presente numero potranno valersi anche le reclute delle nuove Provincie arruolate durante la leva sulle classi 1901 e 1902, qualunque sia il loro anno di nascita.

5. Possono fruire altresì del beneficio del ritardo le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di Università o di Istituti stranieri, che siano da considerarsi come assimilati alle Università od Istituti del Regno indicati nei precedenti numeri 3 e 4. È riservato al Ministero della guerra il riconoscimento della validità dei titoli conseguiti in Istituti stranieri.

6. Sono infine ammessi al ritardo del servizio sino al 26° anno di età o, non oltre tal termine, fino a studi ultimati, gli allievi interni degli Istituti religiosi riconosciuti preparatori per le missioni all'estero.

7. Spesso è accaduto che studenti di cui ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 6 siano involontariamente incorsi nella diserzione per aver creduto che la qualità di studente importasse di per sè la concessione del ritardo del servizio. Essi sono invece obbligati a compiere nel tempo e nei modi sopra cennati tutti gli atti occorrenti a far riconoscere il titolo al beneficio del ritardo. Annualmente devono poi comprovare al comando del distretto, sotto pena di essere dichiarati disertori, di perdurare nelle condizioni per cui ottennero il ritardo, come del resto è espressamente avvertito nel foglio di congedo illimitato che viene loro rilasciato.

8. Le reclute che sono indispensabilmente necessarie al Governo di un'azienda o stabilimento al quale attendano per conto proprio o della propria famiglia possono ottenere il rinvio alla chiamata alle armi della classe 1903, facendone domanda in carta bollata da lire una a questo comando possibilmente qualche giorno prima della chiamata, o, tutt'al più, durante la permanenza presso il distretto militare in attesa della partenza per i corpi.

9. Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) foglio provvisorio di congedo illimitato;

b) libretto di tiro, dal quale risulti il compimento delle prescritte lezioni o almeno la iscrizione a una Società di tiro a segno nazionale;

c) certificato del sindaco dal quale, specie in relazione alla composizione della famiglia, risulti che la presenza della recluta sia indispensabilmente necessaria per il governo dell'azienda o stabilimento;

d) certificato della Camera di commercio, il quale attesti, dal punto di vista del funzionamento della azienda o stabilimento, che l'opera della recluta è effettivamente indispensabile, mancando il modo di sostituirla.

Per le reclute addette ad aziende agricole il predetto certificato dovrà essere rilasciato dai direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, ovvero dai RR. commissariati civili se si tratti di reclute pertinenti alle nuove Provincie.

Le domande presentate sprovviste di qualcuno dei detti documenti o pervenute dopo la partenza per i corpi non avranno corso.

10. Sarà concesso di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, alle reclute che all'atto della presente chiamata, abbiano un fratello sotto le armi o chiamato contemporaneamente alle armi nel R. esercito o nella R. marina semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le insegne dipenda da fatto di leva e non esclusivamente da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

11. Alle medesime condizioni tramandano titolo al congedo provvisorio gli arruolati nella R. guardia di finanza, nella Regia guardia per la P. S., negli agenti di custodia delle carceri, purchè appartengano a classi che si trovino sotto le armi nel R. esercito o nella R. marina per fatto di leva.

Agli effetti di cui sopra sono considerati come alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza e quelli in attesa di atti medico-legali ai fini della pensione di guerra.

12. Si rammenta che sono aboliti il volontariato d'un anno e le surrogazioni di fratello.

13. Le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

14. Potranno inoltre essere rinviate alla prima chiamata alle armi dei nati nel 1903 quelle reclute che, mediante attestazione del competente ufficio provinciale di assistenza, provino che sono in corso le pratiche per la concessione di pensione privilegiata ad un loro fratello mutilato di guerra, sempre quando però le autorità di leva dichiarino che dalla concessione di tale pensione le reclute stesse conseguiranno titolo a riduzione di ferma.

Per nessun altro titolo, oltre quelli suindicati, verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

15. Le reclute che presenteranno al comando del distretto militare il certificato rilasciato dal comando del corpo d'armata o della divisione militare il quale attesti che hanno frequentato con diligenza e profitto il corso d'istruzione premilitare hanno facoltà di designare l'arma ed il corpo nel quale preferirebbero prestar servizio, per quel conto che potrà esserne tenuto, in relazione ai loro requisiti e compatibilmente con le esigenze del servizio. Si tenga presente che il titolo della compiuta istruzione premilitare deve esser fatto valere all'atto dell'assegnazione delle reclute e non dopo con lo scopo di ottenere trasferimenti di corpo.

Esse potranno altresì ottenere dal distretto militare una licenza di trenta giorni, senza assegni, decorrente dal 10 settembre p. v.

16. Le reclute che intendono essere ammesse nell'arma dei RR. carabinieri sia come effettivi, sia come ausiliari, nel corpo della R. guardia di finanza o nella R. guardia per la P. S. dovranno farne domanda al distretto militare dal quale saranno loro fatte note le modalità per tale ammissione e i vantaggi che ne derivano.

Si avverte che la ferma dei militari ammessi nell'arma dei carabinieri Reali è di tre anni per gli effettivi e di due anni per gli ausiliari.

17. Le reclute che intendono essere ammesse nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, dovranno farne domanda al distretto militare in carta da bollo da lire una, ed unirvi i documenti seguenti:

a) foglio di congedo provvisorio;

b) dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole (salvo i casi in cui è concesso l'arruolamento degli aventi famiglia propria);

c) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato da non oltre un mese, dal sindaco del Comune di domicilio.

18. Le reclute che si trovano nel Comune in cui ha sede il distretto militare, dovranno presentarsi direttamente a tale comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste.

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del Comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate al comando del distretto a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato e del documento col quale conseguirono l'applicazione della tariffa militare o ridotta sulle ferrovie e sulle linee di navigazione.

19. Le reclute che eventualmente vengano inviate in licenza in attesa della partenza per il corpo hanno obbligo di ripresentarsi al comando del distretto esattamente nel giorno stabilito. Qualora non vi ottemperino, dovrà essere prorogato il loro congedamento di tanto quanto avranno ritardato e verrà loro addebitata la spesa del viaggio che eventualmente dovessero compiere isolatamente per raggiungere la loro definitiva destinazione; ciò senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare.

20. Le reclute aspiranti all'assegnazione a corpi speciali del R. esercito dovranno tener pronti per presentarli subito al comando del distretto i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officine o stabilimenti e vidimati dalla autorità competente.

21. Le reclute che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato dovranno in ogni caso presentarsi al sindaco del Comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

22. Le reclute che si trovano nel Comune capoluogo del distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di L. 8.

Quelle provenienti da altri Comuni, giunte al distretto, avranno il rimborso delle spese di trasporto: a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi ed a tariffa ridotta od ordinaria, secondo i casi, sulle tramvie e sulle linee automobilistiche per quelle che non possono fruire delle linee ferroviarie o tramviarie, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di L. 8 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata nel viaggio.

Alle reclute provenienti da un Comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del visto per la

[...]enza e della firma del sindaco del Comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di L. 8.

23. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida giustificazione il fatto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Tenenti.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Mele Arcangelo, tenente veterinario, in aspettativa dal 5 novembre 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata, dal 5 maggio 1922.

IMPIEGATI CIVILI

Amministrazione centrale della guerra.

Personale d'ordine.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

Agreste cav. uff. Oreste, archivista capo, collocato a riposo dal 1° febbraio 1922.

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

Marinari cav. uff. Michele, archivista, ammesso allo stipendio di L. 8000 a datare dal 1° maggio 1920.

Personale subalterno.

Con R. decreto del 2 maggio 1922:

Tennerello Domenico, usciere capo, sospeso dallo stipendio per la durata di giorni 20

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto del 19 agosto 1921:

Motta cav. Carlo, ragioniere capo, collocato a riposo dal 1° settembre 1921, per anzianità di servizio.

Archivisti ed applicati
delle amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 19 agosto 1922:

Forneris Giovanni, archivista, collocato a riposo dal 1° settembre 1921 per anzianità di servizio.

Con R. decreto del 29 dicembre 1921:

Fiordalise Ernesto, archivista, collocato a riposo dal 1° gennaio 1922, a sua domanda, per infermità non provenienti da cause di servizio.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma dei carabinieri Reali

Maggiori.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli:
Lauro Arcangelo — Venerandi Umberto.

Con R. decreto del 14 luglio 1922:

Carnesecchi cav. Giovanni, maggiore, collocato a riposo dal 15 luglio 1921, a sua domanda, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Ivaldi cav. Luigi, colonnello, collocato a riposo, a sua domanda, dal 29 ottobre 1921, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Romano cav. Pietro, tenente colonnello, collocato a riposo dal 9 dicembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Maggiori.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Medaglia cav. Giovanni, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 2 febbraio 1920.

Arma del genio.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Piccone cav. Bartolomeo, tenente colonnello, collocato a riposo dal 28 novembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Corpo sanitario militare.

Ufficiali medici.

Colonnelli.

Con R. decreto del 4 dicembre 1921:

Steffenoni cav. Ettore, colonnello medico, collocato a riposo dal 7 novembre 1921, a sua domanda, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Corpo di amministrazione.

Colonnelli

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

De Vivo Lazzaro, colonnello amministrazione, la decorrenza del decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1919 è portata, per quanto riguarda gli assegni, dal 1° marzo 1919 al 1° febbraio 1918.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 16 novembre 1921:

Gabrielli nobile patrizio di Tropea cav. Eduardo, tenente colonnello, collocato in posizione ausiliaria per età dal 14 novembre 1921.

Maggiori.

Con R. decreto del 25 settembre 1921:

Mezzetti cav. Alessandro, maggiore, collocato in posizione ausiliaria per età dal 16 settembre 1921.

Viale cav. Ferdinando, maggiore, collocato in posizione ausiliaria per età dal 19 settembre 1921.

Con R. decreto del 20 ottobre 1921:

Matteoda cav. Giacomo, maggiore, collocato in posizione ausiliaria per età dal 13 ottobre 1921.

Con R. decreto del 24 novembre 1921:

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria per età dal 25 novembre 1921:

Massenti cav. Raimondo — Serra cav. Pompeo.

Capitani.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Bruno Sebastiano, capitano, in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 21 marzo 1922 e richiamato in servizio dal 22 marzo 1922 con decorrenza assegni dal 1° aprile 1922.

Arma di fanteria.

Tenenti.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Pizzicara Emilio, tenente, promosso capitano con anzianità e decorrenza per gli assegni 16 marzo 1918.

I sottonotati capitani di complemento nell'arma di fanteria sono nominati tenenti in S. A. P. nell'arma stessa e con riserva di anzianità assoluta e relativa:

Beretta Aldo — Gazzeri Guglielmo.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

I sottonotati tenenti di complemento nell'arma di fanteria sono nominati tenenti in S. A. P. nell'arma stessa e con riserva d'anzianità assoluta e relativa:

Ravenna Nicola — Sabini Mario.

Con R. decreto del 7 maggio 1922

I sottonotati tenenti di complemento nell'arma di fanteria sono nominati tenenti in S. A. P. nell'arma stessa e con riserva d'anzianità assoluta e relativa:

Rua Dante — Corchia Carmelo.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 12 agosto 1922

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	178 27	Dinari	—
Londra	97 47	Corone jugoslave	—
Svizzera	416 15	Belgio	169 25
Spagna	339 —	Olanda	—
Berlino	2 87	Pesos oro	—
Vienna	0 05	Pesos carta	—
Praga	54 60	New York	21 91

Oro . . . . 422 76.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/° netto (1906)	72 27	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	79 62	—

N.B. — Dal 13 al 20 agosto le borse sono rimaste chiuse per vacanze estive.

Corso medio dei cambi

del giorno 21 agosto 1922

(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	176 67	Dinari	—
Londra	98 29	Corone jugoslave	—
Svizzera	420 50	Belgio	168 —
Spagna	342 —	Olanda	8 625
Berlino	1 925	Pesos oro	—
Vienna	0 04	Pesos carta	8 02
Praga	67 05	New York	21 99

Oro . . . . 424 30.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 °/₀ netto (1906)	72 14	—
3.50 °/₀ netto (1902)		—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀	80 17	—

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con R. decreto del 25 aprile 1922:

Pent Orsola, ufficiale telefonica a L. 4300+800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° aprile 1922.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Fiorio Gemma, ufficiale telefonica a L. 4700+1600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 25 marzo 1922 e richiamata in attività di servizio dall'11 aprile 1922.

Orsini Iole nata Lenari, ufficiale telefonica a L. 4100+600, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 7 aprile 1922.

Ceroni Bianca, ufficiale telefonica a L. 4700+500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 12 aprile 1922.

Fabricatore Erberta nata Sacchi, ufficiale telefonica a L. 4700+400, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 12 aprile 1922.

Con decreto Ministeriale del 2 giugno 1922:

Veronese Anita, nata Diodà, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 24 marzo 1922.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Daneri Maria, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 30 aprile 1922.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Vercellino Alcesie nata Vercellino, ufficiale telefonica a L. 4100+800, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 13 maggio 1922.

Bossi Enrichetta, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 13 maggio 1922.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Marchetti Amelia ufficiale telefonica a L. 4100 + 800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 19 maggio 1922.

Lombardo Santa Elena, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 17 maggio 1922.

Nocilla Orsola nata Cacace, ufficiale telefonica a L 4100 + 800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 18 maggio 1922.

Zita Lucia nata De Simone, ufficiale telefonica a L. 4100 + 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 3 maggio 1922.

Con R. decreto del 29 giugno 1922:

Mazzi Bruna, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° maggio 1922.

Con R. decreto del 2 luglio 1922:

Marinoni Delia, nata Topani, ufficiale telefonica a L. 3500 è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° giugno 1922.

Con R. decreto del 13 luglio 1922:

Visibelli Armida, nata De Colle, ufficiale telefonica a L. 4700+800 è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 18 maggio 1922.

Pratesi Adele, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 18 giugno 1922.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Balbi Eugenio, meccanico telegrafico a L. 3800+800 è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 1° maggio 1921 e richiamato in servizio dal 1° febbraio 1922.

Con R. decreto del 25 aprile 1922:

Cacciari Maria nata Gasperini, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 13 marzo 1922.

Con R. decreto dell'11 maggio 1922:

Marchese Teresa, ufficiale telefonica a L. 4700+1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 15 maggio 1922.

Con R. decreto del 28 maggio 1922

Barberis Livia nata Tarchetti, ufficiale telefonica a L. 6900+333,33, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 13 aprile 1922.

Paoli Elisa, ufficiale telefonica a L. 4700+1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° aprile 1922.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Landi Alma nata Suzzi, ufficiale telefonica a L. 4100 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dall'11 maggio 1922.

Russo Elena nata Barilli, ufficiale telefonica a L. 4100+800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 24 maggio 1922.

Con R. decreto del 29 giugno 1922:

Faa Scola Maria, ufficiale telefonica a L. 4100 in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 1° giugno 1922.

Con R. decreto del 2 luglio 1922:

Avallone Siviero Teresa, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 13 giugno 1922.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 4.

3ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0 »	458558 458557	231 — 231 —	Aiani *Maria-Bambina* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Ippolita fu Faustino ved. di Aiani Giuseppe dom. a Como Il secondo certificato è vincolato d'usufrutto a favore di quest'ultima.	Aiani *Bambina-Anna-Maria-Celerina* fu Giuseppe ecc. come contro
Consolidato 5 0[0	166185	125 —	Cucchietti *Maria* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Dronero (Cuneo)	Cucchietti *Catterina* di Giovanni, minore, ecc., come contro
3,50 0[0	785773	2436 —	Ricciardi *Maria* o *Maria-Caterina* fu Pietro minore, sotto la tutela di Raniero Gradoli, dom. in Roma	Ricciardi *Caterina* fu Pietro, minore, ecc., come contro
Consolidato 5 0[0	146193	10150 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 luglio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del tesoro quinquennale 3ª emissione, n. 517, di L. 7200, intestato a Ruggiero Antonio, Pietro, Giulio e Rosaria-Maria del fu Gennaro, minori, sotto la patria potestà della madre Savarese Teresa fu Francesco, ved. di Ruggiero Gennaro, perchè, giusta l'atto di notorietà esibito lo stesso doveva invece intestarsi a Ruggiero Antonio, Pietro, Giulia e Maria Rosaria del fu Gennaro. Minori come sopra.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'articolo 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, 2 agosto 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Rettifica di intestazione (3ª pubblicazione).

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del tesoro quinquennale 11ª emissione num. 831 di L. 20.000, intestato per erronee indicazioni fornite dalla parte, a Valchi Speranza di Giovanni Battista moglie di Antonio Valchi, perchè giusta l'atto di notorietà esibito, lo stesso doveva invece intestarsi a Falchi Speranza di Giovan Battista, nubile.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, num. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettifica.

Roma, 2 agosto 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

Sannella Antonio, applicato, è cancellato dai ruoli del personale a datare dal 1° febbraio 1922 in seguito alla sua nomina, dalla data stessa, a tenente in servizio attivo permanente.

Fantacone Guido, applicato, in aspettativa per motivi di salute dal 1° aprile 1921 con assegno annuo di L. 1000, è prorogata l'aspettativa fino a non oltre il 31 marzo 1923, fermo restando l'assegno di L. 1000.

Macaluso gr. uff. dott. Giuseppe, referendario e Coscarella cavalier Pasquale, capo sezione, sono collocati a riposo ai termini dell'art. 4 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, con effetto dal 1° aprile 1922.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1710;

Visto il decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1579, che autorizza l'apertura di concorsi pei posti vacanti nelle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura;

Visto il R. decreto 10 agosto 1919, n. 1559;

Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1846;

DECRETA:

È aperto il concorso a 4 posti di insegnante straordinario di coltura generale nelle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, con lo stipendio di L. 3800, oltre l'indennità caro viveri.

L'insegnante di cultura generale deve impartire l'insegnamento della lingua italiana, degli elementi di storia patria e di geografia, delle nozioni di aritmetica e geometria, della computisteria generale, dei diritti e doveri e della calligrafia, con un massimo di 20 ore settimanali di lezione.

Il concorso è per esami, tuttavia si terrà conto anche dei titoli nonchè dei servizi prestati dai concorrenti, nelle sopradette scuole in qualità di insegnanti incaricati.

Gli esami consisteranno in una prova scritta di lingua italiana ed in una di aritmetica e geometria, in una prova grafica di calligrafia ed in prove orali su tutte le materie di insegnamento sopra indicate.

Gli esami si daranno in Roma presso il Ministero per l'agricoltura, presumibilmente nella prima metà del p. v. ottobre, nei giorni che verranno a tempo opportuno fatti conoscere ai concorrenti.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura - Divisione IV), non più tardi del 15 settembre 1922 e dovranno contenere la indicazione della dimora del concorrente ed i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) diploma di licenza di R. scuola normale o di R. liceo o di R. Istituto tecnico;

i) prospetto delle occupazioni avute;

l) tutti gli altri titoli o documenti che il candidato crederà di produrre nel suo interesse.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare le dovute vidimazioni dell'autorità politica o giudiziaria.

I documenti di cui alle lettere *d*) *e*) ed *f*) debbono avere la data non anteriore al 31 maggio 1922.

Non si terrà conto della condizione relativa al limite massimo di età per quei concorrenti che si trovano almeno da un triennio in servizio presso una R. scuola speciale e pratiche di agricoltura. Il limite stesso è elevato da 35 a 40 anni per i già combattenti.

I concorrenti che prestano servizio in Amministrazioni dipendenti dallo Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*) *f*) *g*). Tale qualità deve essere provata mediante certificato dall'Amministrazione da cui dipendono.

Agli insegnanti di nuova nomina delle scuole speciali e pratiche di agricoltura saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, 21 giugno 1922.

Il ministro
BERTINI.

Il direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.